



*Mons. Salvatore Di Cristina*  
*Arcivescovo e Abate di Monreale*  
*Abate di Santa Maria del Bosco*

A tutti i Presbiteri del  
clero secolare dell'Arcidiocesi;

Ai Presbiteri religiosi  
con incarichi diocesani;

Loro Sedi

Caro Confratello,

unito alla presente, Ti invio il testo del decreto contenente alcune disposizioni riguardanti le entrate derivanti da attività di culto e pastorale.

Ti prego di leggerlo con attenzione e di dare ad esso, là dove occorre, la richiesta immediata attuazione.

Volentieri profitto per augurarti ogni bene e salutarti affettuosamente nel Signore.

*Monreale, 22 gennaio 2013*

*Prot. n. 042/13*

+ *Salvatore Di Cristina*



*Mons. Salvatore Di Cristina*  
*Arcivescovo di Monreale*

## **DISPOSIZIONI**

### **riguardanti le entrate derivanti da attività di culto e pastorale**

*Le presenti Disposizioni fanno riferimento al "Progetto economico amministrativo" dell'Arcidiocesi a suo tempo illustrato al Presbiterio in sede di assemblea generale e, più direttamente, alla consultazione avvenuta in sede di Consiglio Presbiterale nella seduta del 28 novembre 2012 su "alcune direttive urgenti" relative al medesimo Progetto.*

*Tali direttive urgenti riguardano, in questo decreto, la parte del progetto economico amministrativo relativa alle entrate derivanti, per le parrocchie e per le chiese rettoriali, ma anche per i presbiteri, dalle loro attività attualmente legate, direttamente o indirettamente, al culto. Com'è noto, è in esse che si realizza in misura assolutamente preminente, se non unica, l'attuale partecipazione economica dei fedeli alle attività pastorali ed economico-amministrative delle nostre Parrocchie e dell'Arcidiocesi in generale.*

*Trasmettendo queste Direttive, è mia volontà riaffermare in prima istanza e in linea di principio il carattere gratuito di ogni e qualsiasi prestazione culturale e pastorale. In seconda istanza assolvo al dovere di ricordare ai fedeli il loro dovere di partecipare, personalmente e secondo le possibilità di ciascuno, agli oneri amministrativi delle parrocchie, delle chiese e dell'Arcidiocesi in generale, considerando tale dovere logica e indispensabile conseguenza della loro appartenenza alla Chiesa. In terza e ultima istanza voglio anche avanzare l'auspicio che la partecipazione economica dei fedeli venga al più presto svincolata da ogni legame con la celebrazione dei sacramenti. È questo in effetti un legame che appare oggi, per diverse ragioni, sempre più improprio; in taluni casi addirittura fuorviante. Esso infatti, mentre comporta quasi sempre una certa attenuazione del senso della gratuità degli atti di culto, può far correre persino il rischio di far apparire il sacerdote come un professionista del sacro a pagamento.*

*Uscire da quest'ultimo equivoco è divenuto oggi in Italia possibile, grazie soprattutto al nuovo regime per il sostentamento del Clero che ha abolito il precedente regime beneficiario, sostituendolo con un apposito Istituto diocesano e centrale. Con esso, mentre per un verso è stata messa in questione l'attuale modalità di partecipazione economica dei fedeli, per altro verso è stata implicitamente stabilita per tutti i presbiteri la non percepibilità a proprio personale profitto delle offerte loro consegnate dai fedeli in occasione di servizi pastorali o di culto da essi prestati, consentendo che le stesse offerte vengano destinate alle necessità delle rispettive comunità ecclesiali.*

*Pertanto, in attesa di una più consapevole e responsabile maturazione della mentalità delle nostre comunità ecclesiali (mentalità da promuovere con zelo) e di conseguenti modalità di partecipazione differenti dalle attuali (modalità da sperimentare con coraggio),*

## **DISPONGO**

*che sia data immediata attuazione alle seguenti Disposizioni, con le quali assolvo al mio dovere di vescovo di regolamentare nell'oggi la prassi corrente, avviando nel contempo il passaggio all'auspicato mutamento della stessa.*

## A. Offerte per la celebrazione di alcuni sacramenti

### 1. Gratuità dei servizi

Comincio ricordando a tutti i miei Confratelli presbiteri, parroci e rettori di chiese,<sup>1</sup> il loro dovere di iscrivere rigorosamente tra le entrate della parrocchia o delle chiese di loro competenza le offerte ricevute in occasione di servizi di culto e/o pastorali da loro personalmente prestati, eccezion fatta unicamente per le elemosine legate alla celebrazione di messe *ad intentionem offerentis* ed eventualmente per la parte di offerta che dovesse loro spettare a titolo di rimborso di spese effettivamente e personalmente sostenute.

Nello stesso tempo raccomando vivamente ai presbiteri del clero secolare che dovessero prestare la loro opera in aiuto dei confratelli per servizi pastorali o di culto di vivere con spirito di gratuita solidarietà fraterna ogni loro generosa prestazione, memori della parola di Gesù: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (cfr. Mt 10,8), evitando così di gravare sulla comunità da essi servita o limitando le loro spettanze al rimborso delle eventuali spese sostenute.

### 2. Tariffario

Poiché rimane a tutt'oggi in vigore il cosiddetto "Tariffario per i servizi sacramentali", a suo tempo approvato dalla Conferenza Episcopale Siciliana a presidio di una regolazione realisticamente appropriata delle offerte dei fedeli in occasione di particolari servizi liturgici e pastorali, stabilisco quanto segue:

a) Tutte le offerte fatte dai fedeli in occasione della celebrazione dei sacramenti, delle collette "imperate" o legittimamente deliberate e delle questue autorizzate in occasione di feste locali dovranno avere rigorosamente il carattere di offerte libere, ossia "fatte, se vogliono e quanto vogliono".

b) Nessuna offerta va chiesta per la celebrazione dei battesimi e dei funerali.

c) Per la celebrazione del matrimonio, ove lo si ritenesse necessario per particolari situazioni di necessità della Parrocchia o della chiesa, si potrà chiedere un'offerta che tuttavia non dovrà superare la somma di Euro 120,00, esclusi naturalmente i corrispettivi per eventuali addobbi speciali e per il suono dell'organo, per i quali servizi, da demandare preferibilmente a terzi, faccio obbligo ai parroci e rettori di chiese di vigilare sull'osservanza delle norme fiscali.<sup>2</sup>

d) Per quanto riguarda l'elemosina per le intenzioni delle celebrazioni della santa Messa, stabilita in Euro 10,00, i presbiteri sono richiamati alla puntuale osservanza delle relative disposizioni del Diritto Canonico, contenute nei cann. 945-958, a cui dettami invito formalmente gli stessi presbiteri ad attenersi scientemente e coscienziosamente.

---

<sup>1</sup> I quali oltretutto continuano ad essere considerati di fatto gli amministratori diretti e pressoché unici delle entrate e delle spese delle parrocchie e chiese ad essi affidate.

<sup>2</sup> È bene ricordare qui che la somma di € 120,00 corrisponde per arrotondamento all'*offerta* dichiarata nel tariffario approvato dalla CESi. In quanto "offerta" pertanto non è tassabile dall'autorità fiscale. Ogni maggiorazione di tale offerta, oltre a costituire illecito sul piano canonico, comporta che l'intero "corrispettivo" venga assoggettato alla disciplina fiscale normale (pagamento dell'IVA). I "terzi" cui si accenna sono: il fioraio e l'organista. Tanto l'uno quanto l'altro sono tenuti a rilasciare normale ricevuta fiscale.

### 3. Imprese funerarie e matrimoniali

Quanto disposto al precedente n. 2, *b)* e *c)* dovrà osservato nonostante la pesante e crescente interferenza che attualmente viene esercitata sulla celebrazione dei funerali e dei matrimoni da agenzie o imprese “funerarie” e “matrimoniali”. Sulle motivazioni, finalità e modalità di impegno di tali agenzie – palesemente lontane il più delle volte dal profilo spirituale e pastorale delle nostre celebrazioni – e sugli interventi da mettere in atto urge avviare a livello diocesano una delicata quanto rigorosa riflessione collegiale.

### 4. Sottolineature su “elemosine di messe”

Data la delicatezza della materia riguardante le elemosine di messe ritengo opportuno proporre a tutti i miei confratelli presbiteri delle sottolineature ad alcuni dei canoni sopra citati:

al **can. 950**, rilevo la volontà del legislatore che tutta la materia venga trattata con interpretazione non facilmente concessiva;

al **can. 951**: sottolineo l'*unicità* dell'elemosina fruibile dal sacerdote nel medesimo giorno e la conseguente *illiceità* che il presbitero, sia esso celebrante principale o conceleberrante, disponga per se stesso dell'eventuale elemosina ricevuta per altre messe dopo la prima nella medesima giornata, avendo egli l'obbligo di “consegnarla” nella misura e per le finalità stabilite dall'Ordinario;

al **can. 953**, sottolineo ancora il *divieto* di accettare elemosine di messe che si prevede non poter celebrare personalmente *entro un anno* dalla data dell'offerta;

al **can. 954**, evidenzio il *rispetto* dovuto alla volontà dell'offerente circa la chiesa o oratorio dove celebrare la messa;

al **can. 955**, rimarco l'*invito* ad affidare ad altri confratelli le celebrazioni di messe e relative elemosine ritenute sovrabbondanti, unitamente alla *prudenza* richiesta per tale affidamento;

al **can. 956**, rilevo il *dovere* di “consegnare all'Ordinario gli oneri di messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno”;

al **can. 958**, sottolineo il dovere di tenere un *registro* dedicato all'annotazione delle intenzioni di messe e delle relative offerte.

### 5. Adempimenti particolari

Poiché il CDC demanda all'Ordinario l'indicazione dei modi di adempiere ad alcuni aspetti della normativa riguardante le offerte per la celebrazione delle messe *ad intentionem offerentis*, stabilisco quanto segue:

*a)* le elemosine delle messe *binat*e e *trinat*e (e le eventuali “quaternate”) saranno versate, detratta la parte spettante al sacerdote celebrante nella misura della metà di ciascuna di esse, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno alla cassa della Curia per essere destinate al Seminario;

*b)* entro il 31 dicembre di ogni anno i reverendi Parroci e i Rettori di chiese e dei santuari cittadini e diocesani, eccezion fatta per le chiese dei religiosi (cfr. can. 956) e del solo santuario di Maria SS. del Romitello, consegneranno all'Arcivescovo, tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano, gli oneri di messe a cui *non si sia soddisfatto durante l'anno*. Spetterà all'Arcivescovo affidare l'assolvimento di tali oneri e le rispettive elemosine scegliendo tra confratelli più bisognosi.

## 6. Messe con intenzioni collettive

Richiamo di seguito le direttive date dalla santa Sede relativamente alle sante Messe con intenzione collettiva per ordinarne l'applicazione più rigorosa.<sup>3</sup>

a) È fatto obbligo ai presbiteri di istruire i fedeli sulla materia in questione mediante una catechesi specifica sul significato, l'importanza e la destinazione dell'offerta per la celebrazione della Messa.

b) La celebrazione di messe con intenzione collettiva è consentita solo nel caso:

- che le persone offerenti siano state previamente ed esplicitamente avvertite;
- che le stesse acconsentano liberamente a che le loro offerte siano cumulate con altre in unica offerta;
- che siano pubblicamente avvertite del giorno, dell'orario e della chiesa dove la celebrazione avverrà.

c) In nessun caso, *neppure quindi durante il cosiddetto ottavario dei defunti*, sono autorizzate nella stessa parrocchia e/o nella stessa chiesa rettoriale o santuario più di due celebrazioni di messe con intenzione collettiva nella medesima settimana.

d) Al celebrante e agli eventuali concelebranti è lecito trattenere per sé la sola elemosina stabilita in diocesi. L'importo intero delle altre elemosine cumulate sarà invece consegnato alla Cassa Diocesana, *per essere distribuito ad altri sacerdoti in forma di elemosina per la celebrazione di un corrispondente numero di sante Messe ad intentionem offerentis*.

## 7. Esplicitazioni sul can. 905 sulla possibilità di celebrare messa più di una volta al giorno.

Sento il bisogno e il dovere di rammentare ai confratelli Presbiteri quanto segue.

a) La norma generale prevede che il sacerdote celebri una sola messa al giorno. Ci sono tuttavia situazioni in cui l'utilità pastorale richiede un'eccezione; in alcuni casi è il diritto stesso (canonico e liturgico) a prevedere la possibilità di celebrare o anche di concelebrare una seconda messa nello stesso giorno,<sup>4</sup> ad esempio, il Giovedì Santo, a Pasqua, a Natale, nella Commemorazione dei Fedeli Defunti (in questi ultimi due casi si può anche celebrare una terza messa), quando presiede il vescovo o in una riunione di sacerdoti (cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, 158 e 76).

b) Spetta all'Ordinario del luogo concedere la facoltà abituale di "binare ogni giorno" e di "trinare nelle domeniche e feste di precetto", ma solo in presenza di giusta causa e comunque mai per motivi di devozione personale del sacerdote o di un piccolo gruppo di fedeli. Detta facoltà può essere concessa a una chiesa o cappella o anche alla

---

<sup>3</sup> Con il decreto *Mos iugiter* del 22 febbraio 1991 la Congregazione per il Clero ha inteso mettere ordine a una prassi di celebrazioni di sante Messe con intenzioni collettive, prassi che a quell'epoca andava diffondendosi in diverse diocesi, e della quale la Congregazione stessa denunciava la difformità dai dettami del Codice di Diritto Canonico e, tra altri rischi, quello che, con l'estendersi della prassi, potesse risultrne progressivamente estenuata ed estinta del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la motivazione e le finalità dell'offerta per la celebrazione del santo Sacrificio secondo intenzioni particolari. Non sappiamo se all'attuale diminuzione delle offerte per celebrazioni di sante messe stia influenzando anche questa prassi che, sconosciuta da noi prima della sua introduzione, è oggi divenuta comune anche nella nostra diocesi.

<sup>4</sup> Tuttavia per *concelebrare* due volte nello stesso giorno si richiedono ragioni obiettivamente valide (per esempio, un'ordinazione, una professione religiosa, l'ingresso di un nuovo parroco) e non essere possibile esimersi dall'altra concelebrazione. Non è ritenuto legittimo concelebrare solo per dare maggior solennità al rito, oppure la presunta necessità di applicare la messa secondo le intenzioni dei fedeli.

persona del sacerdote e non va mai considerata data una volta per sempre, ma solo entro i limiti previsti dal relativo documento di concessione.<sup>5</sup>

c) Solo in caso di grave necessità l'ordinario può chiedere alla Santa Sede l'indulto perché alcuni sacerdoti di sua scelta possano stabilmente tre volte in giorno feriale o nelle viglie delle feste e quattro volte la domenica e nei giorni di festa.<sup>6</sup>

## 8. Visione dei registri

In ottemperanza al can. 958, entro il mese di gennaio di ogni anno l'Ufficio Amministrativo Diocesano provvederà a visionare i registri relativi agli oneri di messe, ivi comprese le offerte cumulate, a cui tutti gli enti ecclesiastici nei quali si è soliti ricevere offerte di messe sono tenuti, secondo quanto prescritto al § 1 del medesimo canone.

## B. Raccolte nelle messe domenicali e festive<sup>7</sup>

### 9. Collette obbligatorie

A proposito delle raccolte domenicali e festive non domenicali richiamo l'attenzione dei confratelli Parroci e Rettori di chiese e Santuari sul dovere di includere nel calendario annuale le seguenti collette obbligatorie:

- stabilite dalla Santa Sede con estensione universale: "per la carità del Papa", ultima domenica di giugno; "per le missioni", penultima domenica di ottobre; "per le opere di Terra Santa", Venerdì Santo);
- stabilite dalla CEI con estensione nazionale: "Giornata per l'Università Cattolica", terza domenica di Pasqua; "Giornata per le migrazioni", seconda domenica di gennaio;
- stabilite dall'Ordinario con estensione diocesana: "Giornata per il Seminario", quinta domenica di Pasqua; "Giornata per l'Edilizia di Culto", terza domenica di novembre.

---

<sup>5</sup> Porto a conoscenza di tutti che fino al momento io non ho concesso alcuna facoltà di binazione o trinazione. Invito pertanto i Confratelli parroci, rettori e cappellani a verificare i rispettivi titoli di concessione e provvedere ad aggiornarli *ad liceitatem*.

<sup>6</sup> È giusto che si sappia che fino al momento io non ho avuto motivo di chiedere alla Santa Sede l'indulto descritto in quest'ultimo paragrafo per nessuno dei nostri sacerdoti siano essi secolari che regolari. Pertanto è da considerare che al momento *celebrare una terza messa in giorno feriale e una quarta di domenica o festa* possa essere gravemente lesivo dell'ossequio dovuto alla norma ecclesiastica.

<sup>7</sup> Da tempo immemorabile vige l'usanza di raccogliere denaro nelle chiese, generalmente su invito esteso a tutti i membri dell'assemblea liturgica mediante passaggio di vassoio o cestino al momento della presentazione delle offerte all'altare. Tale usanza deriva, com'è noto, dall'analoga prassi della chiesa antica di raccogliere offerte in natura destinate alle necessità della comunità, specialmente dei suoi membri più poveri, un'usanza, quest'ultima, che nel dopoconcilio si è cercato di ripristinare per alcune circostanze celebrative. Di fatto si è convenuto che questa raccolta in natura fosse destinata ai poveri (una destinazione richiesta peraltro dalla verità liturgica), mentre la raccolta di offerte in denaro venisse destinata alle necessità della parrocchia o della chiesa. Anche su questa raccolta in denaro sarà opportuno avviare, appena possibile, una riflessione circa l'opportunità del suo collegamento all'atto di culto (nessuno dovrebbe pensare di dovere qualcosa per la propria partecipazione alla messa!). Nel frattempo si tratterà di illuminare con opportuna catechesi il senso vero di tale usanza e cominciare a suggerire possibili esperienze di sostituzione.

## 10. Destinazione e consegna

Le somme raccolte in queste ricorrenze dovranno essere destinate interamente ai fini stabiliti, eccezion fatta per quelle delle giornate a carattere nazionale dalle quali si potrà trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli prima della raccolta, una parte pari alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria (cfr. *Delibera CEI* n. 59, 3 settembre 1993). Le somme stesse dovranno essere consegnate alla cassa della Curia entro un mese dalla data della loro raccolta.

Dato a Monreale, presso la Sede Arcivescovile,

il 22 gennaio 2013

Prot. n. 041/13



Salvatore Di Cristina

Arcivescovo

Il Cancelliere Arcivescovile

Giuseppe Mandola

